

PROPOSTA DI DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 135 DEL 06/10/2025

**SETTORE URP, UFF. STAMPA, CULTURA, MUSEO, TEATRO,
GEMELLAGGI, TURISMO, EVENTI E MANIFESTAZIONI,
DEMOGRAFICI E STATISTICA, DECENTRAMENTO E POL.
DELLE FRAZIONI**

UNITA' OPERATIVA DI STAFF E COORDINAMENTO SETTORE

PRESENTATA DA: DE LUCA ERIKA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEL DEBITO FUORI BILANCIO AI SENSI DELL'ART. 194, CO. 1, LETT. E) DEL D.LGS. 267/2000 – CONTRIBUTO STRAORDINARIO IN FAVORE DEL GAL POLESINE ADIGE - ANNUALITA' 2022 PER I PROGETTI DI COOPERAZIONE TRANSNAZIONALI DI VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO “VENETO RURALE” E HE-A.R.T. - RURAL ART”

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Zago Francesco

Premesso che

- l'Associazione GAL Polesine Adige (Gruppo di Azione Locale Polesine Adige), con sede legale a Rovigo in Piazza Garibaldi n. 6, è regolata da uno Statuto la cui versione vigente è stata approvata dall'Assemblea degli associati con deliberazione n. 1 del 17/03/2016, in occasione di alcune modifiche statutarie apportate in seduta straordinaria;
- il Comune di Rovigo ha aderito con Delibera di Giunta n. 82 del 19/04/2016 e prevede il versamento di una quota associativa su base annuale pari a 5.000,00 euro;
- ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, il GAL Adige è un'associazione che *“non ha fini di lucro ed ha la finalità generale di concorrere alla promozione e allo sviluppo sostenibile e quindi del miglioramento della qualità della vita delle zone di competenza attraverso il sostegno, lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, materiali, immateriali, ambientali e storico culturali”*.
- tra le finalità dell'associazione vi è quella di attuare politiche di sviluppo previste nell'ambito della programmazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei e di ogni altro programma comunitario, coerente con gli obiettivi di cui al suddetto articolo, attuati anche in continuità ai precedenti, favorendone ogni utile integrazione e coordinamento;

Considerato

- che l'Assemblea degli Associati del GAL Polesine Adige, nell'ambito dei progetti di cooperazione transnazionali per la valorizzazione del territorio, ha attivato due progettualità a gestione diretta in qualità di beneficiario dei finanziamenti, nonché soggetto assolvante degli adempimenti burocratici ivi previsti;

- che in particolare un primo progetto di cooperazione interterritoriale riguardava la realizzazione di uno strumento audiovisivo sotto forma di film-documentario di promozione turistica dal titolo *“Il vecchio e la bambina”* per promuovere la conoscenza e la fruibilità del territorio polesano e inserito all’interno del progetto **“Veneto Rurale”** (opera finanziata per euro 90.000,00 al 100% dal Fondo Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale “FEASR”, oltre euro 19.800,00 di Iva) presentato all’European film market (EFM) 2022 a Berlino e un secondo progetto denominato **“He-A.R.T. - Rural Art”** finalizzato a creare una strategia volta alla costituzione di un Marchio d’Area con l’obiettivo di promuovere l’ambito territoriale del GAL Adige e finanziato per euro 99.000,00 al 100% dal FEASR, oltre euro 21.780,00 di Iva;

- che stante l’impossibilità del GAL Adige di far fronte con le proprie risorse al versamento dell’Iva dovuta, quale spesa non rendicontabile nei progetti finanziati al 100% come nel caso di specie, il Consiglio di Amministrazione disponeva il pagamento di un contributo straordinario da parte degli enti locali comunali appartenenti all’ambito territoriale del GAL Adige, calcolato proporzionalmente al numero degli abitanti per ciascun Comune coinvolto;

- che in data 15/03/2022, a seguito della delibera del C.d.A. n. 7 del 09/02/2022 il GAL Adige notificava al Comune di Rovigo la richiesta di contributo straordinario per il pagamento della quota Iva relativi alle due progettualità (ns. prot. 17709/20222) sulla base della tabella allegata alla delibera del C.d.A. sopra citata e che ad oggi ammonta ad euro **20.216,53** (abitanti 50.541 secondo gli indici Istat 2019-2021– importo per abitante euro 0,40);

- che in data 13/04/2022 l’Assemblea degli Associati con verbale n. 2, alla quale ha partecipato il Comune di Rovigo a mezzo dei propri rappresentanti della Giunta comunale, prendeva atto della richiesta di contributo straordinario di cui alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7 del 09/02/2022;

- che entrambe le progettualità si sono concluse nel corso del 2023;

- che con i solleciti di pagamento acquisiti al protocollo generale, rispettivamente in data l’11/11/2023 (ns prot. n. 85800), del 12/03/2024 (ns prot. n. 202303) e del 12/06/2024 (ns prot. 47339), il GAL Polesine Adige diffidava formalmente al Comune di Rovigo a versare la propria quota di contributo straordinario, così come determinata e approvata da tutti gli enti associati presenti all’Assemblea del 13/04/2022, con espresso avvertimento che in difetto l’associazione avrebbe adito alla vie legali per il recupero coatto del credito;

Richiamata la nota interna acquisita a prot. n. 40498 del 20/05/2024, in ordine al riconoscimento di legittimità del debito per l’importo di euro 20.216,53 in quanto ritenuta somma dovuta;

Preso atto, inoltre, della nota del Segretario Generale (prot. n. 80870 del 21/10/2024), con la quale individuava, tra i settori inizialmente interpellati, la Sezione Turismo Eventi e Manifestazioni in quanto ritenuta la più idonea a cui ascrivere la procedura di riconoscimento del debito in oggetto, data la natura dei due progetti realizzati e gestiti direttamente dal GAL Adige a beneficio di tutti gli enti associati ivi compreso il Comune di Rovigo;

Considerato

- che l’art. 191 del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che gli Enti Locali possono effettuare spese solo se sussiste l’impegno contabile registrato sul competente intervento o capitolo del bilancio di previsione e l’attestazione della copertura finanziaria;

- che con Deliberazione Consiliare gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti nei casi tassativamente previsti dall’art. 194 lettera a) b) c) d) e) di cui al D.Lgs. 267/2000 e precisamente:

a) sentenze esecutive;

b) copertura di disavanzi di consorzi, aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l’obbligo di pareggio del

bilancio di cui all'art. 114 e il disavanzo derivi da fatti di gestione;

c) ricapitalizzazione nei limiti e nelle forme previste dal codice civile e norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;

d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;

e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità e arricchimento per l'Ente, nell'ambito dell'espletamento delle pubbliche funzioni e servizi di competenza;

Richiamata la circolare 20/09/2013, n. F.L. 21/93 del Ministero dell'Interno, che ha definito il debito fuori bilancio *“un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di denaro che grava sull'ente, non essendo imputabile, ai fini della responsabilità, a comportamenti attivi od omissivi di amministratori e funzionari, e che non può essere regolarizzata nell'esercizio in cui l'obbligazione stessa nasce, in quanto assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali”*.

Considerato

- che la delibera di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, sussistendone i presupposti previsti dall'art. 194 TUEL, costituisce un atto dovuto e vincolato per l'ente (*cfr. ex plurimis*, Consiglio di Stato, sentenza n. 6269 del 27.12.2013);

- che ai sensi dei vigenti principi contabili, la disciplina legislativa di cui al capo IV del TUEL, in quanto finalizzata alla migliore applicazione in materia di gestione degli enti locali, dei principi di veridicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio, obbliga i singoli enti, in presenza di tutti i presupposti disciplinati dalla norma, ad adottare con tempestività i provvedimenti di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 c.c.;

Preso atto che non si è proceduto ad impegnare negli esercizi precedenti la somma necessaria al versamento della quota di contributo straordinario richiesta dal GAL Adige per il servizio prestato, in violazione delle disposizioni contenute nell'art. 191 del TUEL;

Dato atto che il mancato pagamento della somma dovuta potrebbe comportare un aggravio di spesa in caso di ricorso ad azioni legali per il recupero coatto del credito;

Ritenuto che la fattispecie sopra indicata configura l'ipotesi di debiti fuori bilancio di cui al primo comma, lett. e) dell'art. 194 del d.lgs. n. 267/2000 consentendone pertanto la legittimazione;

Considerato che i due requisiti richiesti dall'art 194, comma 1, lett. e) - utilità e arricchimento - devono coesistere, cioè il debito fuori bilancio deve essere conseguente a spese effettuate per le funzioni di competenza dell'ente, fatto che ne individua l'utilità e deve essere derivato all'ente un arricchimento;

Dato atto

- che l'art. 9 c. 2 dello Statuto del GAL Polesine Adige (Gruppo di Azione Locale Polesine Adige) dispone espressamente che le deliberazioni assunte a norma del successivo art. 19 (quorum costitutivo e deliberativo) sono vincolati per tutti gli associati, anche gli assenti e per i dissenzienti;

- che la quota di contributo straordinario a carico del Comune di Rovigo (euro 20.216,53 di Iva dovuta) per i due progetti gestiti direttamente dal GAL Polesine Adige (Veneto Rurale e “He-A.R.T. - Rural Art”) di cui in premessa e approvati dall'Assemblea degli Associati è riferita ad una prestazione regolarmente avvenuta ed accertata e che ha comportato un'indubbia utilità ed arricchimento per l'Ente (art. 194, comma 1, lettera e) TUEL) per i motivi indicati nell'allegata relazione istruttoria, di cui all'Allegato A) redatta ai sensi del vigente Regolamento di contabilità e qui richiamata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, unitamente alla documentazione comprovante quanto esposto in premessa;

- che i maggiori oneri derivanti da acquisizioni di beni e servizi in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191 TUEL, come per l'appunto il caso in esame, trovano adeguata copertura al Cap./Art. 225150/1502 denominato "Trasferimenti a GAL Adige per interventi promozionali" in virtù della destinazione della quota parte di avanzo libero 2024 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2025;

- che il debito in oggetto, trovando nei documenti di programmazione già approvati l'integrale copertura finanziaria, non altera gli equilibri di bilancio e la presente proposta consiliare non dispone che il mero riconoscimento di legittimità del debito fuori bilancio, rimandando a successiva determinazione dirigenziale l'impegno di spesa ex art.183 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 23, comma 5, della legge 289/2002 (legge finanziaria 2003) che ha disposto che i provvedimenti di riconoscimento di debito posti in essere dalle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono trasmessi agli organi di controllo della competente Procura della Corte dei conti.

Visti:

- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;
- l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;
- il parere del Collegio dei Revisori espresso ai sensi di legge;

Viste:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, recante ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025/2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025/2027, bilancio di previsione esercizio 2025/2027 e relativi allegati";
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 4 del 08/01/2025 ad oggetto "Approvazione Piano Esecutivo di Gestione 2025/2027- Assegnazioni dotazioni Finanziarie";
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 15 del 31/01/2025, avente ad oggetto "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione 2025/2027";

Dato atto

- che con Decreto Sindacale n. 43 del 11/11/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Ufficio di Gabinetto, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni" alla Dott.ssa Micaela Pattaro;
- che in data 15/11/2022 a seguito dell'avvenuta operatività della nuova macrostruttura dell'Ente in esecuzione della delibera di Giunta n. 48 del 04/03/2021, la Sezione Turismo, Eventi e Manifestazioni è stata assegnata alla sottoscritta dirigente;
- che limitatamente alla presente proposta di deliberazione, è stato individuato quale responsabile del procedimento il dott. Francesco Zago dell'Unità operativa di supporto giuridico - staff e coordinamento del Settore;

Preso atto che, ai sensi dell'art. 49 del predetto D.Lgs. n. 267/2000, sono stati espressi i seguenti pareri:

- a) del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole;
- b) del responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile: Favorevole;

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto e sono date per

integralmente riportate;

2) di riconoscere, conseguentemente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194, del D.Lgs. 267/2000, comma 1, lett. e), la legittimità del debito fuori bilancio per l'importo di € **20.216,53** da corrispondersi in favore del GAL Polesine Adige (Gruppo di Azione Locale Polesine Adige) con sede legale a Rovigo in Piazza Garibaldi n. 6;

3) di dare atto che al finanziamento della somma complessiva di € 20.216,53 si provvederà mediante imputazione al fondo stanziato al Cap./Art. **225150/1502** denominato "Trasferimenti a GAL Adige per interventi promozionali" del bilancio di esercizio in corso, in virtù della destinazione della quota parte di avanzo libero 2024 di cui alla delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 30/07/2025;

4) di dare atto che tale copertura non altera perciò gli equilibri di bilancio;

5) di trasmettere il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 5 della Legge n. 289 del 27/12/2002 alla competente Procura della Corte dei Conti;

6) di demandare al Dirigente del Settore "*Urp Comunicazione e Qualità, Ufficio Stampa, Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Turismo, Eventi e Manifestazioni, Demografici e Statistica, Decentramento e Politiche delle Frazioni*" gli adempimenti contabili in ordine all'impegno di spesa ex art.183 del D.lgs. 267/2000 e la successiva liquidazione del suddetto credito, così come individuato e accertato;

7) di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (D.lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente - sezione provvedimenti - provvedimenti degli organi di indirizzo politico" del sito web dell'ente.

8) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione unanime e palese, **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 267/2000, stante l'urgenza di liquidare in favore dell'Associazione GAL Polesine Adige l'importo dovuto a titolo di contributo straordinario per le ragioni in premessa indicate, onde evitare la formazione di ulteriori oneri aggiuntivi a carico dell'ente come eventuali interessi o spese di giustizia conseguenti all'azione civile di arricchimento senza giusta causa di cui all'art. 2041 Codice civile.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA



COMUNE DI ROVIGO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si esprime parere favorevole per quanto di competenza in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta.

Annotazioni:

Rovigo, 06/10/2025

IL DIRIGENTE
Micaela Pattaro

Documento sottoscritto con firma digitale